

I CENTRI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI.

Cos'è un centro di raccolta

La realizzazione e gestione di questi impianti è normata dal DM 08.04.2008 e s.m.i., in cui sono codificate le azioni da adottare nelle due fasi (realizzativa e gestionale) e le prescrizioni specifiche a cui fare riferimento.

I Centri di Raccolta non sono soggetti ad autorizzazione ex-art 16 L.R. n°26/2003 ed artt. 208 e 210 D.Lgs. 152/2006 essendo posti a monte del sistema di impianti dedicati alla raccolta differenziata, secondo le indicazioni del DM 08.04.2008 e s.m.i..

Si tratta di un "impianto" generalmente di dimensioni ridotte, presidiato, nelle fasi di operatività, da personale addetto, allestito per far convergere ed organizzare in frazioni omogenee i rifiuti urbani conferiti da cittadini, eventuali aziende locali ed eventualmente dal gestore del servizio pubblico (ad esempio per il trasbordo frazione organica) prima del trasporto degli stessi agli impianti di smaltimento e recupero. In tali impianti, qualora le condizioni logistico/strutturali lo consentano, possono conferire anche i soggetti tenuti, in base alle vigenti normative settoriali, al ritiro dalle utenze domestiche di specifiche tipologie di rifiuti (RAEE ritirati dai distributori). Nel centro è previsto l'utilizzo sia di cassoni per i materiali di maggiori dimensioni che di contenitori tipo campane, cassonetti, ecc.

Le tipologie di rifiuto conferibili in questi centri sono esclusivamente quelle espressamente indicate dal DM 08.04.2008 e s.m.i. Sugli stessi non possono essere effettuate lavorazioni di alcun genere ed entità, con la sola esclusione di quelle finalizzate ad ottimizzare il trasporto dei rifiuti presso i successivi impianti di destino, quali la riduzione volumetrica (es compattazione della carta), il trasbordo di frazioni raccolte dal gestore del servizio di igiene urbana sul territorio ed il raggruppamento dei rifiuti per tipologie omogenee.

La frazione organica, qualora conferita, deve essere stoccata in cassoni a tenuta stagna dotati di sistema di chiusura e deve essere avviata agli impianti di recupero entro le 72 ore, secondo i disposti del DM 08.04.2008 e s.m.i..

La realizzazione, o l'adeguamento, dei centri di raccolta e la loro regolamentazione, è affidata al Comune territorialmente competente, che dispone in merito con propri atti, in conformità con la vigente normativa urbanistica ed edilizia. Le modalità di presidio, di allestimento, di conferimento dei rifiuti e di conduzione del centro di raccolta sono quindi disciplinate dai regolamenti comunali di cui all'art.198 D. Lgs. 152/2006, nel rispetto delle linee guida adottate dal ministero dell'ambiente d'intesa con la conferenza unificata.

Il Comune dà comunicazione alla Regione e alla Città metropolitana della realizzazione o dell'adeguamento dei centri di raccolta.

La gestione può essere svolta direttamente dal Comune con proprio personale o tramite prestatori d'opera, come associazioni di volontariato, mantenendone quindi la piena responsabilità. In alternativa, se affidata a terzi, deve essere svolta da azienda iscritta all'albo gestori rifiuti per la categoria corrispondente (Categoria 1 -Rifiuti urbani) che abbia integrato l'iscrizione per l'attività «Gestione dei centri di raccolta».

Per i centri di raccolta non è prevista la figura del direttore tecnico di impianto, le cui funzioni sono svolte dal responsabile tecnico dell'azienda che gestisce l'impianto.

Per ulteriori informazioni oltre quanto qui esposto, è possibile visionare la circolare ANCI del dicembre 2009 e le successive indicazioni della stessa Associazione.

Caratteristiche dei centri di raccolta

E' importante osservare, come in premessa indicato, che in quanto trattasi di aree per attività di raccolta di frazioni omogenee di rifiuti urbani, di cui all'elenco contenuto nel D.M. 8 aprile 2008, modificato dal D.M. 13 maggio 2009 e dal D.lgs. 116/2020, possono non rispettare le distanze di tutela previste per gli altri impianti che trattano rifiuti, quali quelle da case sparse o centri abitati. Nel P.R.G.R. Lombardia approvato con D.G.R. n° 1990 del 20 giugno 2014 (per il periodo 2014/2020) ed attualmente ancora in vigore, sono indicati i criteri per valutare le caratteristiche ambientali delle aree potenzialmente individuabili come idonee per la costruzione di un impianto rifiuti. Tali caratteristiche possono essere raggruppate in tre diverse categorie: Escludenti, Penalizzanti e Preferenziali. A parte l'esclusione del vincolo di cui sopra, i centri di raccolta rimangono comunque soggetti al rispetto dei vincoli escludenti che derivano da altre normative di settore (ad esempio distanze dai pozzi dell'acqua potabile, dai corsi d'acqua, dalle fasce A e B del PAI, dai cimiteri, ecc...) o limitanti (fasce di rispetto stradali, elettrodotti, di parco, ambientale, ecc...)

Il sito scelto per la costruzione dell'impianto deve inoltre essere in piena disponibilità dell'Ente.

Qualora sulle aree scelte per la realizzazione dell'impianto siano presenti eventuali vincoli penalizzanti (quindi *non escludenti*) – in sede istruttoria il Comune dovrà valutarli e considerarli eventualmente in sede di conferenza dei Servizi congiuntamente agli altri Enti coinvolti. Il progetto, le potenzialità dell'impianto e le modalità di gestione dovranno quindi tenerne conto e dovranno essere riportate, in caso di conclusione positiva dell'iter istruttorio, nell'atto di costituzione/regolamentazione del centro emesso dal Comune.

Il centro di raccolta deve essere localizzato in aree servite dalla rete viaria di scorrimento urbano per facilitare l'accesso degli utenti.

Il sito prescelto deve avere una viabilità adeguata per consentire l'accesso sia alle autovetture o ai piccoli automezzi degli utenti, sia ai mezzi pesanti utilizzati per il conferimento agli impianti di recupero e/o smaltimento.

Il centro di raccolta deve essere allestito nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, nonché di sicurezza sul lavoro.

Le operazioni ivi eseguite non devono creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, la fauna e la flora, o inconvenienti da rumori e odori né danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse.

Il centro di raccolta deve essere presidiato durante gli orari di apertura ai conferitori e realizzato secondo i disposti del D.M. 08.04.2008 e s.m.i.. In particolare si sottolinea che deve essere dotato di:

- accesso carrabile ed adeguata viabilità interna realizzata con pavimentazione idonea al transito dei veicoli e di mezzi pesanti;
- pavimentazione impermeabilizzata nelle zone di scarico e deposito dei rifiuti;
- parte di pavimentazione con resistenza fisica significativa (quindi realizzata ad esempio in cls) per consentire il transito di mezzi pesanti e/o il deposito e la movimentazione dei cassoni garantendo al contempo l'efficacia dell'impermeabilizzazione;
- idoneo sistema di gestione delle acque meteoriche e di quelle provenienti dalle zone di raccolta dei rifiuti, realizzato conformemente al R.R. 4 del 24 marzo 2006 che, all'art. 3 comma 2 let. b) prevede che *“formazione, convogliamento, separazione, raccolta, trattamento costituenti scarico delle acque di prima pioggia sono soggetti alle disposizioni del presente regolamento qualora tali acque siano di pertinenza di edifici, installazioni in cui sono svolte le attività di deposito dei rifiuti, centro di raccolta e/o trasformazione degli stessi, deposito rottami, deposito veicoli destinati alla rottamazione”*;
- recinzione di altezza non inferiore a 2 m con adeguata barriera esterna, realizzata con siepi e/o alberature o schermi mobili, atta a minimizzare l'impatto visivo dell'impianto e di cui deve essere garantita la manutenzione nel tempo;

- sistemi di illuminazione ed apposita ed esplicita cartellonistica, ben visibile per dimensioni e collocazione, che evidenzia le caratteristiche del centro di raccolta, le tipologie di rifiuti che possono essere conferiti, gli orari di apertura e le norme di comportamento da tenere al suo interno;
- un adeguato sistema di intervento in caso di incendio che rispetti la normativa in materia di sicurezza;
- un locale chiuso dotato di servizi igienici, a servizio degli addetti.

Modalità di conferimento dei rifiuti presso il centro di raccolta.

Il conferimento dei rifiuti previsti nell'atto di regolamentazione del centro, da parte degli utenti referenti al bacino servito, è ammesso:

- per il **cittadino** residente, senza l'obbligo di compilare alcun documento formale (formulario e/o allegato A al DM 08.04.2008 e s.m.i.); il Comune può comunque decidere di attivare delle forme specifiche di contabilizzazione del rifiuto conferito, ad esempio con l'introduzione di un badge personale;
- per le **aziende locali**, con la compilazione, a cura del personale del gestore a presidio del centro, dell'allegato 1.A al DM 08.04.2008 e s.m.i.; il Comune può inoltre decidere di attivare delle forme specifiche di contabilizzazione del rifiuto conferito, ad esempio con l'introduzione di un badge aziendale.

Si ricorda che sono conferibili al centro di raccolta (quindi i gestori dei centri di raccolta possono accettare) solo le frazioni ricomprese nell'Allegato 1 punto 4.2 del D.M. 08.04.2008 s.m.i., comprendenti rifiuti di origine urbana, domestici e non. Per questi ultimi, si fa presente che l'azienda locale potrà conferire presso il centro le sole frazioni non pericolose definite come urbane a tutti gli effetti dall'allegato L-quater del D.lgs.116/2020 e se facente parte delle categorie di attività elencate nell'allegato L-quinquies del medesimo decreto sempre che tale CER sia stato inserito fra quelli conferibili dal decreto costitutivo del centro di raccolta e solo dopo aver sottoscritto la convenzione economica con il Comune.

Ai sensi dell'art 212, comma 8, ultimo periodo, del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., l'azienda che decidesse di conferire i propri rifiuti urbani nell'impianto comunale con mezzi propri, dovrà iscriversi all'Albo trasportatori nella sezione 'Conto proprio' e dovrà comunque accompagnare i rifiuti con un formulario che permetta di quantificare i rifiuti conferiti, al fine della determinazione della TARI.

I rifiuti conferiti al centro di raccolta, a seguito dell'esame visivo effettuato dall'addetto, devono essere collocati nelle aree / nei contenitori appositamente identificati all'interno del centro, in base alle specifiche caratteristiche di ogni frazione merceologica.

Se nel centro è consentito sia il conferimento delle frazioni non pericolose che di quelle pericolose, queste ultime dovranno essere depositate in una zona protetta dagli agenti atmosferici mediante copertura fissa o mobile, attrezzata con contenitori posti su superficie impermeabilizzata e dotata di opportuna pendenza, in modo da convogliare eventuali sversamenti accidentali ad un pozzetto di raccolta, a tenuta stagna; in alternativa ciascun contenitore destinato al conferimento dei rifiuti liquidi pericolosi deve avere una vasca di contenimento con capacità pari ad almeno 1/3 di quella del contenitore.

Nel centro, le aree di deposito devono essere chiaramente identificate e munite di esplicita cartellonistica indicante le tipologie di rifiuto conferibili in ogni contenitore.

Si evidenzia che, la contabilizzazione dei quantitativi di rifiuti in entrata ed uscita dal centro, da gestire attraverso i succitati allegati 1a e 1b, è resa molto più agevole dalla presenza, nell'impianto, di una pesa carrabile.

Il deposito dei rifiuti deve sempre essere realizzato con modalità appropriate alla tipologia ed ai volumi di rifiuti gestiti e comunque sempre in condizioni di sicurezza sia per gli utenti, che per il

personale, che per l'ambiente. In particolare, devono essere prese idonee misure per garantire il contenimento di polveri ed odori, bisogna procedere con periodiche campagne di disinfestazione/derattizzazione ed i rifiuti che si dovessero trovare al di fuori delle aree destinate al loro corretto conferimento, inclusa l'area perimetrale esterna del centro, andranno rimossi con cadenza giornaliera.

All'interno del centro di raccolta NON possono essere effettuate operazioni di disassemblaggio di rifiuti ingombranti e di apparecchiature elettriche ed elettroniche. E' invece possibile effettuare delle riduzioni volumetriche sui soli rifiuti solidi non pericolosi (quali ad esempio la compattazione di carta, cartone, plastica e polistirolo) per ottimizzarne il trasporto verso i centri di recupero finali. Tali attività non devono però modificare le caratteristiche del rifiuto in quanto si rischierebbe di comprometterne il successivo recupero.

Nel centro deve inoltre essere garantita: 1) la presenza di personale qualificato ed adeguatamente addestrato nel gestire le diverse tipologie di rifiuti conferibili, ed informato sulle norme di sicurezza e sulle procedure di emergenza in caso di incidenti; 2) la sorveglianza durante le ore di apertura e possibilmente la sorveglianza da remoto durante le ore notturne per impedire intrusioni, furti ed atti vandalici.

Le modalità di deposito dei rifiuti devono comunque garantire che:

- siano evitati danni ai componenti che contengono liquidi e fluidi;
- siano rispettate le norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose;
- i contenitori o i serbatoi fissi o mobili possiedano adeguati requisiti di resistenza, in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti stessi, nonché dei sistemi di chiusura accessori e dispositivi atti ad effettuare, in condizioni di sicurezza, le operazioni di riempimento, travaso e svuotamento;
- i rifiuti liquidi siano depositati in serbatoi o in contenitori mobili (ad esempio, fusti o cisternette) dotati di opportuni dispositivi antiriboccamento e di contenimento, posizionati in un luogo coperto; i sistemi di carico e scarico dei liquidi dalle cisterne devono essere mantenuti in efficienza al fine di evitare dispersioni nell'ambiente; sui recipienti fissi e mobili deve essere apposta apposita etichettatura con l'indicazione del rifiuto contenuto, conformemente alle norme vigenti in materia di etichettatura di sostanze pericolose;
- lo stoccaggio degli oli minerali avvenga in una cisterna di capacità massima pari a 500 l, dotata di proprio bacino di contenimento, di volume utile equivalente;
- il deposito degli accumulatori al Pb sia effettuato in appositi contenitori stagni dotati di sistemi di raccolta di eventuali liquidi che potrebbero fuoriuscire dagli stessi;
- i rifiuti pericolosi ed i rifiuti in carta e cartone siano protetti dagli agenti atmosferici;
- la frazione organica umida sia conferita in cassoni a tenuta stagna dotati di sistema di chiusura;
- i rifiuti infiammabili siano depositati in conformità con quanto previsto dalla normativa vigente in materia; si ricorda quindi di verificare, oltre alle corrette modalità di deposito di tali rifiuti, anche se la presenza di questi ultimi comporta l'assoggettamento o meno del Centro di recupero al rilascio, da parte dei Vigili del Fuoco, del Certificato di Prevenzione Incendi (C.P.I.) e l'attuazione delle relative procedure collegate allo stesso;
- i recipienti, fissi o mobili, utilizzati all'interno del centro di raccolta e non destinati ad essere reimpiegati per le stesse tipologie di rifiuti, siano sottoposti a trattamenti idonei a consentire le nuove utilizzazioni.

Gestione dei RAEE

Il conferimento di RAEE avviene identicamente alle altre frazioni per gli utenti residenziali del bacino servito, mentre per le aziende (distributori) deve essere effettuato con l'utilizzo della scheda

del DM 65/2010 allegato II (e III) che va trattenuta in copia dal gestore per la sua contabilizzazione, ai fini della determinazione dei rifiuti transitati in impianto.

Il loro stoccaggio deve rispettare quanto previsto nella normativa di riferimento e, in particolare, oltre ad essere distinti per tipologie omogenee, devono essere protetti dagli agenti atmosferici, non danneggiati in fase di conferimento e movimentazione e non manomessi con recupero di parti.

I Centri di raccolta sono normalmente iscritti da Gestori e Comuni come centri di raccolta RAEE in cui i rifiuti elettronici vengono conferiti suddivisi in 5 raggruppamenti (R.1 frigoriferi e congelatori - CER 200123*; R.2 grandi bianchi (lavatrici e lavastoviglie) - CER 200136; R.3 televisori CER 200135*; R.4 componenti elettronici CER 200136; R.5. lampade a scarica CER 200135*) e poi ritirati da aziende facenti parte del Consorzio RAEE per avviarli alle successive operazioni di recupero presso gli impianti dedicati.

In merito a quanto previsto all'art 1 del D.M. 08.04.2008 e s.m.i., potenzialmente riferibile a tale tipologia di rifiuto, si precisa che resta comunque imprescindibile il rispetto dei requisiti richiesti dal D.M. per i centri di raccolta, in assenza dei quali non è possibile prevedere il conferimento presso gli stessi di tali tipologie di rifiuti, ancorchè detenuti da parte di soggetti tenuti, in base alle vigenti normative settoriali, al ritiro di specifiche tipologie di rifiuti dalle utenze domestiche.

Durata del deposito

La durata del deposito di ciascuna frazione merceologica conferita al centro di raccolta non deve essere superiore a tre mesi pertanto, ogni singola frazione di rifiuto presente nel centro, pericolosa o non, dovrà essere conferita al successivo impianto di trattamento almeno una volta ogni 3 mesi.

Alcune frazioni merceologiche, quali ad esempio sfalci del verde, legno, frazione organica ecc. possono andare incontro, anche in periodi inferiori ai tre mesi, a fenomeni di decomposizione che a loro volta possono generare emissioni olfattive moleste. E' importante perciò organizzare lo svuotamento dei loro contenitori con una frequenza tale da impedire l'insorgere di tali fenomeni.

La frazione organica umida, in particolare, deve essere avviata agli impianti di recupero normalmente entro 72 ore, al fine di prevenire la formazione di emissioni odorogene.

Tipologie di rifiuti conferibili presso il centro di raccolta

Nel D.M. 08.04.2008 e s.m.i. vengono espressamente indicate sia le tipologie sia i C.E.R. che possono essere depositati all'interno di un centro di raccolta. Pertanto, qualora si dovesse presentare l'esigenza di depositare nel centro frazioni (e quindi CER) di rifiuti diverse da quelle ivi indicate o di compiere attività sugli stessi non contemplate dal D.M. (ad esempio pretrattamento del rifiuto conferito), l'unica alternativa possibile è quella di passare al normale regime autorizzativo, ossia quella di trasformare il Centro di Raccolta in una Piattaforma autorizzata da Città Metropolitana ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06.

Optando per un Centro di raccolta realizzato ai sensi del D.M. 08.04.2008, così come modificato dal successivo **Decreto 13 maggio 2009**, i Comuni possono quindi attivare la raccolta differenziata dei rifiuti scegliendo esclusivamente fra queste tipologie:

1. imballaggi in carta e cartone (CER 150101)
2. imballaggi in plastica (CER 150102)
3. imballaggi in legno (CER 150103)
4. imballaggi in metallo (CER 150104)
5. imballaggi in materiali misti (CER 150106)
6. imballaggi in materiali compositi (CER 150105)
7. imballaggi in vetro (CER 150107)
8. imballaggi in materiali tessili (CER 150109)
9. contenitori T/FC (CER 150110* e CER 150111*)

10. rifiuti di carta e cartone (CER 200101)
11. rifiuti in vetro (CER 200102)
12. frazione organica umida (CER 200108 e CER 200302)
13. abiti e prodotti tessili (CER 200110 e CER 200111)
14. solventi (CER 200113*)
15. acidi (CER 200114*)
16. sostanze alcaline (CER 200115*)
17. prodotti fotochimici (CER 200117*)
18. pesticidi (CER 200119*)
19. tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti Hg (CER 200121*)
20. rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (CER 200123*, CER 200135*, CER 200136)
21. oli e grassi commestibili (CER 200125)
22. oli e grassi diversi da quelli al punto precedente, ad esempio oli minerali esausti (CER 200126*)
23. vernici, inchiostri, adesivi e resine (CER 200127* e CER 200128)
24. detergenti contenenti sostanze pericolose (CER 200129*)
25. detergenti diversi da quelli al punto precedente(CER 200130)
26. farmaci (CER 200131* e 200132)
27. batterie ed accumulatori al piombo derivanti dalla manutenzione dei veicoli ad uso privato, effettuata in proprio dalle utenze domestiche (CER 200133*)
28. batterie ed accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 200133* (CER 200134)
29. rifiuti legnosi (CER 200137* e CER 200138)
30. rifiuti plastici (CER 200139)
31. rifiuti metallici (CER 200140)
32. sfalci e potature (CER 200201)
33. ingombranti (CER 200307)
34. cartucce toner esaurite (CER 200399). Si tratta di una formulazione generica utilizzabile eccezionalmente in caso di impossibilità di diversa catalogazione (es. abbandoni)
35. componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 160215* (provenienti da utenze domestiche) (CER 160216)
36. toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 080317* (provenienti da utenze domestiche) (CER 080318)
37. pneumatici fuori uso (solo se conferiti da utenze domestiche) (CER 160103)
38. filtri olio (CER 160107*)
39. gas in contenitori a pressione limitatamente ad estintori ed aerosol ad uso domestico (CER 160504* - CER 160505)
40. miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle, ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 170106* (solo da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione) (CER 170107)
41. rifiuti misti dell'attività' di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui a voci 170901*, 170902* e 170903* (solo da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione) (CER 170904)
42. rifiuti prodotti dalla pulizia di camini (solo se provenienti da utenze domestiche) (CER 200141)
43. terra e roccia (CER 200202)
44. altri rifiuti non biodegradabili (CER 200203)
45. rifiuti assimilati ai rifiuti urbani sulla base dei regolamenti comunali, fermo restando quanto disposto in merito dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i..

Il precedente elenco è stato successivamente integrato dall'art. 5 del D.lgs 116/2020 del settembre 2020 che ha esplicitamente modificato anche il D.M. 8 aprile 2008 e smi "Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato". In particolare, fra i rifiuti che possono essere ammessi in tali centri, sono stati aggiunti i seguenti:

- altre frazioni non specificate altrimenti **se avviate a riciclaggio** (EER 200199);
- residui della pulizia stradale **se avviate a recupero** (EER 200303);
- rifiuti urbani non differenziati (EER 200301).

Da notare che 2 su tre dei nuovi codici introdotti possono essere conferiti solo se rispettano le prescrizioni segnate in grassetto.

Gli ex rifiuti assimilati agli urbani.

Il **D.Lgs. 116 del 3/9/2020**, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 226 dell'11/9/2020 è la norma che era prevista già dalla Delibera del Comitato interministeriale del 27/7/1984, la prima che ha tentato di regolamentare la gestione dei rifiuti urbani. **Tale norma supera il concetto di assimilabilità, togliendo la discrezionalità ai singoli Comuni di scegliere quali rifiuti possano essere considerati urbani e quali no; i rifiuti vengono suddivisi in urbani e speciali e i primi comprendono 2 categorie: quelli domestici e quelli non domestici.** Questi ultimi sono indicati (anche con l'indicazione del CER di riferimento) in modo univoco ed immodificabile all'interno della norma (nell'allegato L-quater), così come le attività da cui essi possono derivare (allegato L-quinquies).

Qualora le aziende presenti sul territorio dovessero decidere di gestire i rifiuti indicati nell'allegato L-quater dal servizio pubblico, il Comune non potrà rifiutarsi di gestirli ma dovrà comunque prima stilare un contratto con l'azienda che definisca modalità di raccolta (trasporto conto proprio o raccolta porta a porta) e determini l'entità della TARI, in base ai quantitativi che l'azienda prevede ragionevolmente di produrre nell'anno. Al fine di definire questo importo e di consentire al Comune di organizzare il servizio, la comunicazione di adesione o meno allo stesso da parte delle aziende deve avvenire entro il 31/12 ma una volta data l'adesione, non si potrà recedere dall'accordo per un periodo di 5 anni.

Maggiori delucidazioni sull'argomento si possono reperire sul sito di Città metropolitana, nella sezione dov'è presente il presente scritto, nel documento denominato "Rifiuti urbani: excursus normativo".

Contabilizzazione e registrazione dei rifiuti.

La norma prevede una contabilizzazione dei rifiuti gestiti all'interno dei centri di raccolta. In particolare la contabilizzazione dei rifiuti in ingresso è prevista per le sole utenze non domestiche tramite la compilazione dell'Allegato 1.A al DM 08.04.2008 mentre quella dei rifiuti in uscita, indipendentemente dalla loro originaria provenienza, avverrà tramite la compilazione dell' Allegato 1.B. I dati così registrati andranno poi riportati su di uno schedario, eventualmente su supporto informatico, al fine dell'impostazione dei bilanci di massa o volumetrici. Per una corretta computazione di tali bilanci, è necessario che gli impianti presso cui i rifiuti in uscita dal centro di raccolta vengono conferiti, comunichino al gestore di quest'ultimo la destinazione finale dei rifiuti (recupero o smaltimento).

I dati relativi ai rifiuti in ingresso ed in uscita dal centro di raccolta devono essere trasmessi, su richiesta, agli Enti di programmazione e di controllo.

Si sottolinea che l'utilizzo degli Allegati 1.A e 1.B adempie alla sola funzione di contabilizzazione dei rifiuti che transitano per il centro prevista dal DM 08.04.2008 e s.m.i., pertanto la loro compilazione non sostituisce in alcun modo l'utilizzo del formulario per il trasporto dei rifiuti, ove previsto, così come non esonera il Comune dalla compilazione e tras.m.i.ssione della parte corrispondente del M.U.D.

Per quanto riguarda il trasporto su strada del rifiuto in uscita dal centro ed avviato agli impianti di recupero o smaltimento successivi, resta fermo l'obbligo di compilazione del formulario. Nel caso i rifiuti trasportati siano stati classificati come pericolosi, gli stessi dovranno anche essere registrati, come carico e scarico contestuale, sul registro dell'impianto, così come stabilito dall'art. 190, comma 9, del D.Lgs. n.152/06.

I Centri di Raccolta per punti salienti.

- a) Non sono soggetti ad autorizzazione, né ai sensi dell'art 16 della L.R. n° 26/2003 né dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 in quanto, secondo le indicazioni del DM 08.04.2008 e s.m.i., sono posti a monte del sistema degli impianti dedicati alla raccolta differenziata; la loro progettazione, realizzazione e gestione risulta pertanto interamente a carico del Comune nel cui territorio vengono realizzate e, di conseguenza, nulla è dovuto nei confronti di Enti terzi, nemmeno, quindi, la sottoscrizione di una garanzia finanziaria.
- b) L'atto di costituzione/regolamentazione del centro emesso dal Comune, lascia in capo allo stesso tutte le responsabilità relative alla sua corretta definizione ed applicazione. La sua predisposizione dovrà comunque avvenire a seguito del coinvolgimento degli Enti competenti per altri aspetti (ad esempio aspetti sanitari, valutazione d'impatto ambientale, ecc.) ed all'acquisizione dei rispettivi pareri e di eventuali altre autorizzazioni, quale l'autorizzazione allo scarico e l'autorizzazione paesistica (di competenza comunale), non solo al momento della realizzazione dell'impianto ma anche in occasione di eventuali successive modifiche che il Comune vorrà apportare all'impianto.
- c) Nell'impianto possono conferire i propri rifiuti i cittadini residenti nel bacino servito (comunale o sovracomunale) e le aziende locali presenti nello stesso bacino limitatamente ai rifiuti urbani, qualora l'azienda ricada nell'elenco delle attività elencate nell'allegato L - quinquies della Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n°152, introdotto dal comma 7 dell'art. 8 del D.Lgs. 116 del 3/9/2020, e solo dopo che sia stata effettuata la verifica della regolarità dei versamenti delle imposte relative ai rifiuti. Il conferimento di rifiuti speciali da parte delle aziende locali potrà avvenire solo dopo la sottoscrizione di un'apposita convenzione col Comune, il quale dovrà comunque mantenere questi rifiuti separati dalla contabilità dei rifiuti urbani, il cui scopo è quello della valutazione del raggiungimento degli obiettivi fissati dalla direttiva europea (UE) 2018/851 per la realizzazione di un'economia circolare in tutta la Comunità europea.
- d) I rifiuti conferibili, i CER a questi attribuiti e le modalità di stoccaggio dei rifiuti, sono quelli scelti dal Comune tra quelli indicati nel DM 08.04.2008 e s.m.i., ed inseriti nella delibera adottata per la regolamentazione del centro. Eventuali modifiche a quanto codificato nell'atto di regolamentazione del centro possono avvenire solamente dopo aver provveduto ad una variante dello stesso da parte del Comune.
- e) Il cittadino conferisce il rifiuto urbano (pericoloso o non pericoloso) nei quantitativi massimi previsti dal regolamento di gestione, dopo essere stato identificato in ingresso da personale del gestore (con C.I., C.R.S., badge dedicato) onde evitare che entrino nel centro persone non aventi diritto di usufruirne.
- f) Le aziende con sede sul territorio comunale possono conferire nel centro di raccolta senza formulario solo le frazioni di rifiuti urbani, nei modi e quantitativi indicati nel regolamento di gestione, dopo essere state identificate (generalmente con badge dedicato) in ingresso dal personale gestore. Nel caso il conferimento non sia occasionale e superi i 30 kg (come definito nell'art 193 comma 5 del D.Lgs 152/06) il trasporto del rifiuto verso il centro avviene con formulario, che non viene trattenuto in copia dal gestore, in quanto in ingresso sarà lo stesso personale del gestore che dovrà compilare lo specifico "Allegato A" del DM 08.04.2008 e s.m.i., che conserverà per la successiva contabilizzazione dei quantitativi transitati in impianto.

- g) E' opportuno che il centro sia dotato di un idoneo sistema di controllo dei pesi dei rifiuti in ingresso e in uscita, per permetterne la loro corretta contabilizzazione ai fini della tracciabilità degli stessi.
- h) I rifiuti non pericolosi sono avviati ai successivi impianti di destino con mezzi idonei, iscritti all'Albo Gestori Ambientali nell'idonea categoria, e dovranno sempre essere accompagnati dal formulario di trasporto. In uscita dal centro di raccolta il personale del gestore dovrà compilare inoltre lo specifico "Allegato B" del DM 08.04.2008 e s.m.i., che conserverà per la successiva contabilizzazione dei quantitativi transitati in impianto in ogni anno solare.
- i) I rifiuti pericolosi sono avviati ai successivi impianti di destino con mezzi idonei accompagnati da formulario di trasporto che, ai sensi dell'art. 190 comma 9) del D.Lgs. n.152/06 (*Le operazioni di gestione dei centri di raccolta di cui all'articolo 183, comma 1, lettera mm, sono escluse dagli obblighi del presente articolo limitatamente ai rifiuti non pericolosi. Per i rifiuti pericolosi la registrazione del carico e dello scarico può essere effettuata contestualmente al momento dell'uscita dei rifiuti stessi dal centro di raccolta e in maniera cumulativa per ciascun codice dell'elenco dei rifiuti*), dovrà essere registrato sul registro dell'impianto come carico e scarico contestuale. In uscita dal centro di raccolta il personale del gestore dello stesso dovrà compilare inoltre lo specifico "Allegato B" del DM 08.04.2008 e s.m.i., che conserverà per la successiva contabilizzazione dei quantitativi transitati in impianto durante ogni anno solare.
- j) Il gestore è l'azienda che si è aggiudicata l'appalto pubblico per la gestione dell'impianto o l'azienda a capitale pubblico costituita appositamente per tale scopo. Si può occupare, completamente o in parte, della gestione "pratica" dell'impianto (pulizia, supporto e controllo dei conferitori, piccole manutenzioni ordinarie), di quella "amministrativa" (compilazione: allegati A e B e loro contabilizzazione, registri di carico e scarico per le frazioni pericolose, formulari) e di quella "logistica" (movimentazione dei cassoni/contenitori, trasporto verso impianti di destino, trasbordo delle frazioni provenienti dalla pulizia e/o dalla RD del territorio), nell'ambito dei servizi di Igiene Urbana. Il responsabile tecnico dell'azienda gestore è di fatto il "Direttore Tecnico" dell'impianto (quando il Comune o l'azienda pubblica non decida di affidare a terzi l'incarico). In alcuni casi è possibile, in accordo con il gestore, che il Comune si avvalga di associazioni di volontariato solidale, le quali però **possono solo fornire la prestazione d'opera, usualmente per il presidio o la pulizia delle aree, lasciando in carico al gestore ed al titolare le proprie responsabilità.**
- k) NON è possibile intervenire sul rifiuto per ottimizzarne la separazione delle parti in tipologie omogenee ma solo per effettuare una riduzione volumetrica atta a rendere maggiormente gestibile la fase di trasporto dei rifiuti stessi (vedi punto successivo).
- l) E' possibile individuare cassoni/contenitori dedicati al trasbordo dei rifiuti raccolti dall'azienda che svolge il servizio di raccolta ed igiene urbana sul territorio del bacino servito, oltre a sistemi di compattazione/pressatura di rifiuti finalizzati all'ottimizzazione del trasporto verso impianti terzi per il successivo trattamento.
- m) Il Comune può prevedere, nell'atto di costituzione/regolamentazione del centro, delle aree e/o contenitori e cassoni da dedicare alla messa in sicurezza dei rifiuti rinvenuti abbandonati sul territorio (e pertanto urbani per definizione, così come previsto dall'art 184 comma 2 lett. D del D.Lgs. 152/06), prima della loro corretta classificazione e successivo avvio agli impianti di recupero o smaltimento. Il deposito dei rifiuti e la loro registrazione (se pericolosi) e contabilizzazione, dovrà essere giustificata con apposita documentazione, dato che la tipologia del rifiuto ed il C.E.R. attribuitogli, a seguito degli accertamenti analitici, possono essere non presenti nell'elenco del DM 08.04.2008 e s.m.i..

Una limitazione a questa modalità di gestione dei **rifiuti trovati abbandonati sul territorio comunale** viene introdotta nel 2021, con l'entrata in vigore delle linee guida sulla classificazione dei rifiuti, emanate con la Delibera n° 105/2021 del Sistema Nazionale per la

Protezione dell'Ambiente (SINPA) ed approvate col Decreto direttoriale Mite 9 agosto 2021, n° 47: *“Approvazione delle Linee guida sulla classificazione dei rifiuti di cui alla delibera del Consiglio del Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente del 18 maggio 2021, n. 105 - Articolo 184, comma 5, Dlgs 152/2006.* Viene infatti specificato che qualora tali rifiuti siano classificabili a vista e siano palesemente non pericolosi e comunemente gestibili e rientranti tra le tipologie di rifiuti contemplati nel DM 08/04/2008 (ad esempio, pneumatici fuori uso, mobili, materassi, ecc.) gli stessi potranno essere rimossi e trasportati, con il relativo codice dell'elenco europeo dei rifiuti, dal gestore del servizio di igiene urbana presso un impianto autorizzato alla gestione della specifica tipologia o presso il Centro di raccolta. Qualora invece i rifiuti non fossero qualificabili a vista perché eterogenei e di dubbia origine, gli stessi andranno rimossi e trasportati **presso un impianto di gestione di rifiuti autorizzato**, dove, considerata la loro natura e provenienza, gli stessi saranno sottoposti alle opportune verifiche e procedure di gestione per il successivo avvio ad operazioni di recupero/smaltimento. **Ai soli fini della rimozione e del successivo trasporto**, a tali rifiuti può essere attribuito il codice EER 20 03 01 (rifiuti urbani non differenziati).

Pertanto, i comuni che hanno un centro di raccolta e non una piattaforma autorizzata, non possono portare rifiuti abbandonati misti, di origine e qualità incerta, presso il loro centro, prima di aver eseguito l'omologa degli stessi.

- n) Il DM 08.04.2008 e s.m.i. definisce l'attuale regime autorizzativo e non ha efficacia retroattiva, pertanto non sana situazioni irregolari pregresse alla sua entrata in vigore.

Autorizzazione allo scarico delle acque in pubblica fognatura

L'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura delle acque decadenti dall'impianto (D.Lgs. n° 152/06, L.R. n.26/03 e R.R. n.4/06) deve essere richiesta dal soggetto che ha in capo la responsabilità giuridica per l'impianto, quindi o il Comune o l'Azienda Gestore.

Nel caso in cui a richiedere il rilascio dell'autorizzazione sia:

- il **Comune**, l'istanza e l'istruttoria saranno presentate e svolte secondo i disposti dell'art 124 del D.Lgs. 152/06. L'Autorità d'Ambito Territoriale (ATO) provvederà quindi, nel caso in cui l'istruttoria si concluda con esito positivo, al rilascio dell'autorizzazione, in cui saranno indicate anche le prescrizioni e le eventuali limitazioni, che avrà una **durata di 4 anni** e per la quale dovrà essere richiesto il rinnovo almeno un anno prima della scadenza;

-l'**Azienda**, l'istanza dovrà essere presentata al SUAP competente per territorio come Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), ai sensi del D.Lgs. 152/06 e del D.P.R. 59/2013, norma emanata espressamente a favore delle piccole e medie imprese. L'Autorità d'Ambito Territoriale competente, provvederà quindi, nel caso in cui l'istruttoria si concluda positivamente, al rilascio di un allegato tecnico all'autorizzazione rilasciata dal SUAP, in cui saranno indicate anche eventuali prescrizioni e limitazioni. L'autorizzazione rilasciata avrà una **durata di 15 anni**; la richiesta di rinnovo della stessa dovrà essere inoltrata almeno 6 mesi prima della scadenza.

Comunque, nel caso in cui ci siano degli adeguamenti normativi o strutturali che modifichino la rete di smaltimento delle acque rispetto a come la stessa è stata autorizzata, il titolare dovrà provvedere a richiedere ad ATO un adeguamento dell'atto.

Per ulteriori e più dettagliate informazioni sull'argomento, si rimanda comunque al contenuto del sito di ATO Città metropolitana di Milano alla voce d'indice "Autorizzazioni".